

L'attività di vigilanza ha avuto, infine, riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al sistema di qualificazione.

**La sicurezza
sui luoghi
di lavoro**

Per la sicurezza sui luoghi di lavoro va segnalato che il settore costruzioni è quello che registra, purtroppo, il più alto indice di frequenza di infortuni con esiti gravi.

Le indagini ispettive condotte dall'Autorità e l'analisi effettuata dal gruppo di lavoro all'uopo istituito hanno evidenziato specifiche patologie. Fra queste, si pensi alla predisposizione più formale che sostanziale dei piani di sicurezza, redatti con programmi informatizzati che tengono conto dell'elenco dei lavori o dei computi metrici, senza alcuna particolare attenzione ai rischi dello specifico cantiere.

Anche a livello normativo si sono riscontrate preoccupanti lacune, illustrate nel corpo della relazione.

Un cenno a sé merita, poi, la vigilanza sul sistema di qualificazione, interessato peraltro dall'istituto dell'avvalimento, per il quale l'Autorità sta raccogliendo gli elementi al fine di riferire con apposita segnalazione.

**Vigilanza sul
sistema di
qualificazione**

L'Autorità ha prestato ad esso, in questi ultimi anni, particolare attenzione, sollecitata peraltro dalle denunce, provenienti da varie parti, di patologie talvolta gravi.

E' continuata, pertanto, un'attività di vigilanza specifica e mirata, attuata in esecuzione del "Piano delle Ispezioni", deliberato annualmente dal Consiglio dell'Autorità.

Tali interventi hanno consentito l'avvio di diversi procedimenti di revoca di autorizzazione nei confronti delle S.O.A. e all'adozione dei relativi provvedimenti.

Peraltro, l'attività di vigilanza nei confronti di questi organismi si è esercitata anche con riguardo alla loro struttura organizzativa. Questa, per di più, ha risentito dell'evoluzione

dell'azionariato degli stessi. Infatti, mentre nella fase di prima attuazione del sistema, l'azionariato era rappresentato principalmente da persone fisiche e le partecipazioni delle persone giuridiche erano percentualmente inferiori e riservate quasi esclusivamente alle banche ed alle assicurazioni, nel corso degli anni tale partecipazione azionaria è cresciuta, mutando anche nella sua tipologia a seguito di frequenti richieste di acquisti azionari da parte di società finanziarie.

Altre criticità sono derivate, poi, dalle cd. attività promozionali (quelle cioè svolte a procurare agli organismi di attestazione imprese con necessità di qualificarsi) che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo di questi organismi. Ciò ha portato l'Autorità all'adozione di iniziative idonee a contrastare lo sviluppo anomalo e talvolta illecito di queste attività promozionali (determinazione n. 3/2006).

I provvedimenti
sanzionatori

La considerazione dell'attività di vigilanza posta in essere dall'Autorità non può non contenere un richiamo ai provvedimenti sanzionatori che, nella materia, sono volti a garantire la regolarità delle gare e la corretta partecipazione dei concorrenti.

In merito ad essi mi limito a segnalare l'esigenza, che sulla base dell'esperienza si avverte, di un momento di chiusura oggettiva del sistema e, quindi, di un potere sanzionatorio più ampio.

Il Codice dei contratti ha attribuito all'Autorità il compito di vigilare, come prima accennato, su un amplissimo spettro di settori, ordinari, strategici e speciali, sia di interesse nazionale che regionale, per la verifica del rispetto nei contratti pubblici dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

La piena realizzazione di una tale missione richiede, però, un adeguamento dei suoi poteri: in particolare, come già avvenuto per l'Antitrust, sembra maturo il momento di rafforzare e ampliare gli attuali poteri sanzionatori dell'Autorità nei confronti delle stazioni appaltanti, delle imprese e delle società di attestazione (S.O.A.). Un adeguato congegno sanzionatorio doterebbe di effettività le pronunce dell'Autorità e salderebbe, così, le "ragioni dell'erario" con "le ragioni del mercato".

In sostanza, l'attività di vigilanza dell'Autorità dovrebbe essere accompagnata dalla previsione di un obbligo per le stazioni appaltanti di formale riesame del procedimento ritenuto irregolare nonché dalla individuazione delle fattispecie e delle sanzioni da comminare. Sono questi i problemi che, per la loro centralità, si affidano all'approfondimento da parte delle appropriate sedi istituzionali.

Gli strumenti per la risoluzione delle controversie

Merita, infine, di essere segnalata la problematica che è tra le più rilevanti della materia e cioè quella degli strumenti per la risoluzione delle controversie in materia di contratti pubblici.

E' dato di comune esperienza, e da tutti lamentato, che il contenzioso in tema di contratti pubblici - ed, in particolare, per quanto consta, dei lavori pubblici - è fra i più estesi ed incide notevolmente sulla stessa realizzazione delle opere e sul loro costo.

L'Autorità deve rilevare che taluni istituti, pur previsti per evitare il contenzioso, come l'accordo bonario, non hanno dato gli esiti sperati.

**L'accordo
bonario**

In un'indagine, all'uopo condotta, si è constatato che tale procedura ha mostrato, in concreto, che un istituto di carattere eccezionale, destinato a risolvere situazioni di particolare criticità,

viene spesso utilizzato dalle imprese per pervenire, in tempi brevi, al riconoscimento di ulteriori richieste economiche, difficilmente prese in considerazione al termine dell'appalto.

La problematica ha costituito oggetto di esame e di apposita determinazione da parte dell'Autorità (Determinazione n. 5 del 30 maggio 2007).

Il cd.
precontenzioso

Effetti migliori, invece, si sono registrati per quanto riguarda la previsione, contenuta nell'articolo 6, comma 7, lettera n), del Codice di un "parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione" (cd "precontenzioso").

La qualificazione di "parere" del pronunciamento dell'Autorità è idonea a fugare dubbi circa la natura di tale procedura che non è giurisdizionale o paragiurisdizionale (tenuto anche conto degli ovvi limiti di natura costituzionale).

Un intervento, quindi, privo di forza vincolante ma, al contempo, proprio per l'autorevolezza e la neutralità del soggetto emanante il parere, una procedura veloce di possibile composizione delle controversie.

Dall'avvio di detta attività (ottobre 2006) al mese di giugno 2007, il Consiglio dell'Autorità ha assunto oltre 200 deliberazioni, rispettivamente afferenti agli appalti di lavori, di servizi, di forniture, misti e settori speciali.

Dall'inizio del 2007 al mese di maggio sono state registrate circa 300 istanze, il 30% delle quali provenienti da stazioni appaltanti, mentre il restante 70% da imprese, associazioni o ordini professionali, con un trend di crescita molto sostenuto.

Sotto il profilo del merito delle questioni, si evidenzia che la casistica può essere suddivisa in due grandi filoni che attengono,

rispettivamente, a segnalazioni rivolte ad ottenere una pronuncia dell'Autorità circa la conformità delle clausole dei bandi di gara relative ai requisiti di qualificazione negli appalti di lavori ovvero ai requisiti di partecipazione negli appalti di servizi e forniture ritenute lesive della concorrenza, sproporzionate o eccessive e limitative del mercato degli appalti, nonché contestazioni su provvedimenti di esclusione afferenti a specifiche procedure di gara.

Un discorso a sé merita il contenzioso arbitrale, ora disciplinato dal Codice, il quale non ha modificato il sistema “binario” o “alternativo” introdotto dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 che ha previsto due forme di arbitrato, libero o amministrato, a seconda se vi sia o meno l'accordo delle parti sulla nomina del terzo arbitro.

**Il contenzioso
arbitrale**

Pertanto, anche in base alle nuove disposizioni, la Camera arbitrale interviene solo se manca l'accordo delle parti sulla nomina del terzo arbitro: solo in tale evenienza il procedimento segue il modello dell'arbitrato amministrato.

Con riguardo all'andamento del contenzioso, si deve registrare una flessione degli arbitrati che si svolgono presso la Camera arbitrale rispetto a quelli che si svolgono al di fuori di essa.

Dai dati rilevati dalla Camera arbitrale, le amministrazioni risultano soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, sia amministrati che “liberi”.

In totale, dal contenzioso arbitrale amministrato è derivato alle stazioni appaltanti un onere pari a € 29.792.942,00, escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio.

In media, la percentuale della soccombenza delle stazioni appaltanti per il pagamento dei soli compensi agli arbitri (senza

considerare le spese per il segretario, per l'eventuale C.T.U. e le spese legali), è risultata pari al 66,31%.

Anche per quanto riguarda gli arbitrati "liberi", le stazioni appaltanti sono risultate, in tutto o in parte soccombenti.

Complessivamente, dal contenzioso arbitrale, amministrato e libero, è derivato alle stazioni appaltanti un onere pari a € 291.150.669,00, escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio.

Tale onere, come segnala la Camera Arbitrale, è purtroppo aumentato considerevolmente e sempre con maggiore aggravio per le stazioni appaltanti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 4 maggio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, norma pur intitolata "contenimento spesa per compenso spettante agli arbitri", e ciò specie per effetto dei provvedimenti di autoliquidazione degli onorari da parte dei collegi degli arbitrati liberi, che hanno utilizzato un criterio interpretativo diverso da quello adottato dalla Camera arbitrale.

Conclusioni

Quanto sin qui esposto è quello che l'Autorità ha compiuto nella sua originaria funzione: un patrimonio di esperienze e di valori declinati con gli strumenti a sua disposizione, nell'esercizio di una funzione di vigilanza che si volle e si vuole ascritta ad una Autorità indipendente affinché non si sia costretti a rimedi ulteriori sino a quelli traumatici del giudice penale.

L'esigenza di una tale forma di vigilanza va pertanto qui ribadita, ma il cammino deve proseguire con prospettive, idee, approcci innovativi.

Il Consiglio, il 17 aprile u.s., ha approvato un documento intitolato “Compiti e programma dell’Autorità” nel quale si illustra il nuovo modo dell’Autorità di interpretare il suo ruolo non solo nel settore dei lavori pubblici, ma anche nei nuovi settori dei servizi e forniture.

L’Autorità ritiene ormai acquisito che la salvaguardia della legalità non debba essere intesa solo come veridicità e correttezza della documentazione e della attività amministrativa ad essa sottostante, ma come regolarità legata alla rimozione delle criticità relative all’economicità ed al rispetto dei tempi.

Lo scenario di fondo rispetto al quale l’Autorità si muoverà è, pertanto, anche quello delle indicazioni di “*Better Regulation*”, elaborate in ambito OCSE, e le *best practices* da esso individuate.

Per assolvere ai suoi nuovi compiti l’Autorità, di conseguenza, avrà presente le indicazioni dell’OCSE ed intende dedicare maggiore attenzione ai rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea.

E’ evidente, inoltre, come si è detto, la necessità di una più forte interrelazione dell’Autorità con le istituzioni Regionali ed a tal fine costante dovrà essere il rapporto dell’Autorità con la Conferenza Stato-Regioni.

La stessa attività di vigilanza va, pertanto, rimodellata su di uno schema ed un metodo che vogliono esaminare i fenomeni *ex ante* e non soltanto *ex post*, per giungere alla formazione di regole generali che possano essere di guida agli operatori del settore. A queste, peraltro, l’Autorità perverrà sempre con il metodo delle audizioni dei soggetti interessati, in modo che si dia luogo ad un regolazione “partecipata e sentita”.

Notevole impegno si richiede all'Autorità per questa sua nuova missione per la quale, al momento, mancano ulteriori forze dotate delle necessarie competenze, specie in campo economico, informatico e nelle materie dei servizi e delle forniture.

Le forze attualmente esistenti hanno dato significative prove di sé, confermando il convincimento che l'affidabilità e l'intrinseca autorevolezza delle Istituzioni-Autorità non risiedono solo nell'indipendenza e nell'alta qualificazione dei membri del collegio ma, anche, nella specifica e provata, alta professionalità dei loro dipendenti, cui sembra necessario riconoscere uno stato giuridico ed economico adeguato.

Come si è detto, un'attività di vigilanza, attesi gli interessi e le risorse pubbliche che vi sono coinvolte, nel settore si appalesa necessaria (come, peraltro, è stato segnalato in un perspicuo parere del Consiglio di Stato n. 355/06) ed una evoluzione delle funzioni dell'Autorità è imposta dal contesto economico e dal dettato legislativo di origine comunitaria (in particolare l'art. 72 della direttiva 17/2004/CE e l'art. 81 della direttiva 18/2004/CE) .

Spetta agli uomini che attualmente la impersonano, ai collaboratori interni ed esterni ed alle altre istituzioni che dalle stesse norme del decreto legislativo n. 163/2006 sono chiamate a collaborare con l'Autorità - tra i quali una particolare menzione meritano l'Avvocatura dello Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza - far sì che la vigilanza prosegua con sempre maggiore apporto costruttivo, investendo anche i settori dei servizi e delle forniture, e che le nuove funzioni siano compiutamente attuate.

INDICE

1. Il quadro normativo

- 1.1 L'operatività del decreto legislativo n. 163 del 2006, fra sospensioni, rinvii e modifiche
- 1.2 Modifiche al Codice recate dal decreto legislativo n. 6 del 2007
 - 1.2.1 *Avvalimento*
 - 1.2.2 *Responsabile del procedimento*
 - 1.2.3 *Pubblicità per gli appalti sotto soglia*
- 1.3 Modifiche recate da altre disposizioni
 - 1.3.1 *Offerte anomale*
 - 1.3.2 *Leasing*
 - 1.3.3 *Tariffe*
 - 1.3.4 *In house providing*
- 1.4 Valutazioni di taluni interventi regionali

2. L'Osservatorio dei contratti pubblici

- 2.1 L'attività dell'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- 2.2 Il mercato dei lavori pubblici: l'analisi della domanda e dell'offerta

3. L'attività di vigilanza

- 3.1 Tipologie di segnalazioni per settori di mercato
- 3.2 Gli interventi dell'anno 2006
 - 3.2.1 *Verifica a campione dell'attività delle stazioni appaltanti*
 - 3.2.2 *Edilizia sanitaria*
 - 3.2.3 *Le infrastrutture stradali e autostradali*
 - 3.2.4 *La vigilanza in materia di lavori per la tutela ambientale*
 - 3.2.5 *Interventi in project financing*
 - 3.2.6 *Sicurezza nei cantieri*
- 3.3 Attività sanzionatoria e casellario informatico
- 3.4 Vigilanza sul sistema di qualificazione

4. Strumenti per la risoluzione delle controversie in materia di contratti pubblici

4.1 La disciplina dei rimedi per la risoluzione delle controversie in alcuni Paesi dell'Unione

4.2 L'accordo bonario

4.3 Il precontenzioso

5. Il contenzioso arbitrale

5.1 La normativa vigente nel 2006

5.1.1 *L'arbitrato e la Camera arbitrale nel Codice dei contratti pubblici*

5.1.2 *Atti e deliberazioni adottati dal Consiglio della Camera arbitrale nel corso del 2006*

5.2 I dati sul contenzioso arbitrale

5.2.1 *I dati relativi agli arbitrati amministrati e all'attività della Camera arbitrale*

5.2.2 *I dati relativi ai lodi depositati*

5.2.3 *La durata degli arbitrati*

5.2.4 *Tipologia del contenzioso*

5.3 Il costo degli arbitrati

5.3.1 *I compensi agli arbitri*

5.3.2 *I compensi ai C.T.U.*

5.3.3 *Le altre spese di funzionamento dei collegi arbitrali*

CAPITOLO 1

IL QUADRO NORMATIVO

1.1 L'operatività del decreto legislativo n. 163 fra sospensioni, rinvii e modifiche

Il panorama normativo del settore dei contratti pubblici nel corso del 2006, come è noto, è stato rivoluzionato dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con il quale - in attuazione della delega contenuta nella legge 18 aprile 2005 n. 62 - si è dato recepimento alle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti nei settori ordinari e speciali.

Questa opera di codificazione è volta ad aggiornare e coordinare in un vero e proprio testo unico le norme preesistenti di settore, in una logica di semplificazione e di riordino dell'intera disciplina.

Si consideri, infatti, che il previgente quadro normativo, nei settori ordinari (lavori, servizi e forniture) e nei settori speciali, si presentava piuttosto frammentario, poiché costituito da numerosi testi normativi, anche non coordinati, con conseguenti difficoltà in termini di comprensione e di applicazione delle norme da parte degli operatori del settore.

La raccolta in unico testo normativo dell'intera disciplina si traduce sul piano pratico in uno strumento di lavoro facilmente consultabile, nonché - si auspica - in una maggiore economicità e speditezza dell'azione amministrativa in campo contrattuale. In tale logica il Codice, oltre a razionalizzare la normativa preesistente, recepisce, altresì, nuovi istituti di derivazione comunitaria, introducendo strumenti di affidamento non contemplati nella previgente disciplina, finalizzati a rendere più flessibile e moderna l'attività contrattuale della pubblica amministrazione e, al tempo stesso, a meglio garantire sia la concorrenza sia le esigenze sociali e ambientali, nonché potenzialmente in grado di dare nuovo impulso all'economia di settore.

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è entrato in vigore il 1° luglio 2006. Tuttavia, già dal 12 luglio successivo, alcune

disposizioni dello stesso sono state sospese fino al febbraio 2007, per effetto della legge 12 luglio 2006, n. 228 recante “proroga dei termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa” che all’articolo 1-*octies* ha previsto delle “modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

Più che di modifiche, si tratta della sospensione di alcune disposizioni del Codice stesso ed, in particolare, delle norme relative all’appalto integrato per gli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari (articolo 3, comma 7 e articolo 53, commi 2 e 3), alle centrali di committenza (articolo 33), all’avvalimento (articolo 49, comma 10), alla procedura negoziata con e senza pubblicazione del bando limitatamente ai lavori pubblici nei settori ordinari (articoli 56 e 57), al dialogo competitivo (articolo 58) e all’accordo quadro limitatamente ai settori ordinari (articolo 59). Per il periodo transitorio, in relazione agli istituti sopra indicati, le disposizioni richiamate nell’articolo 256 del Codice - tra le quali la legge n. 109/1994 - continuano a trovare applicazione.

Un ulteriore rinvio delle medesime disposizioni al 1° agosto 2007 - a parte l’articolo 49, comma 10 - è stato disposto dal successivo decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, avente per oggetto “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)”.

E’ questo il primo decreto correttivo del Codice, che contempla modifiche formali e di dettaglio dello stesso.

Per un quadro normativo completo occorrerà, altresì, attendere l’emanazione del nuovo Regolamento attuativo del Codice, in sostituzione del precedente D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ancora in vigore per le parti compatibili con le disposizioni del predetto Codice.

Da quanto evidenziato emerge, dunque, che l’attuale quadro normativo non si presenta ancora completamente delineato.

Un simile assetto normativo comporta inevitabilmente, sul piano pratico, difficoltà applicative da parte degli operatori del settore.

1.2 Modifiche al Codice recate dal decreto legislativo n. 6 del 2007

Tra le modifiche più significative apportate al decreto legislativo n. 163 del 2006 dal decreto n. 6 del 2007, si illustrano qui di seguito quelle in materia di avvalimento, di responsabile del procedimento e di pubblicazione di avvisi e bandi, attesa la loro incidenza che si è riscontrata nella pratica.

1.2.1 Avvalimento

Il D.Lgs. n. 6 del 2007 è intervenuto sulla disciplina dell'avvalimento contenuta nell'articolo 49 del Codice, limitandosi tuttavia ad introdurre una nuova formulazione del comma 10 della predetta disposizione. L'innovazione investe uno degli aspetti più rilevanti, ma anche più complessi dell'istituto, ovvero il rapporto tra impresa principale, impresa ausiliaria e stazione appaltante.

La disposizione in parola stabilisce, infatti, che "il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati".

Mentre, quindi, resta fermo il principio che il contratto di appalto viene eseguito dall'impresa principale - cui è rilasciato il certificato di esecuzione - è stabilito che l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Cade, dunque, il previgente divieto per l'impresa ausiliaria di assumere le vesti di subappaltatore.

E ciò è in linea con la direttiva 18/2004/CE che non reca un limite di tal genere rispetto all'impresa ausiliaria, tanto che la Commissione europea aveva formulato osservazioni rispetto all'originario testo del comma 10, ritenendolo contrario allo spirito dell'avvalimento e considerando, invece, possibile il ricorso al subappalto per l'impresa ausiliaria.

La norma comporta, peraltro, non poche difficoltà applicative, con particolare riferimento ai rapporti tra le discipline del subappalto e

dell'avvalimento, al ruolo dell'impresa ausiliaria ed alla responsabilità solidale dei due operatori contemplata nel comma 4 dello stesso articolo 49.

La disciplina del subappalto, contemplata nell'articolo 118 del Codice, infatti, prevede una serie di adempimenti e condizioni per il ricorso all'istituto (es. autorizzazione della stazione appaltante, divieto di subappaltare prestazioni della categoria prevalente nel limite del 30%), ma non esiste allo stato un rinvio a tale disposizione nell'articolo 49, sicché sorgono difficoltà di coordinamento tra le due discipline.

E non è chiaro, quindi, se la disciplina del subappalto di cui all'articolo 118 sia applicabile o meno nell'ambito del rapporto di avvalimento. I due istituti sembrano, in effetti, muoversi su piani differenti: nel subappalto la responsabilità verso l'amministrazione fa capo al solo appaltatore ed il subappaltatore resta estraneo al rapporto tra questi due soggetti; nell'avvalimento, invece, per effetto della specifica disposizione dell'articolo 49, comma 4, sussiste, nei confronti della stazione appaltante, una responsabilità solidale dell'appaltatore con l'impresa ausiliaria.

Questa differenza, che delinea una specificità dell'avvalimento rispetto a quella generale del subappalto, sembrerebbe far ritenere non applicabile a tale ipotesi l'articolo 118, con le condizioni in esso indicate.

Questa soluzione, però, avrebbe l'effetto di creare una disciplina speciale per il subappalto applicato all'avvalimento.

Resta, dunque, da sciogliere tale nodo, che tuttavia va letto anche alla luce della particolarità dell'avvalimento, che conduce ad allontanarsi dagli schemi tradizionali del previgente ordinamento e che potrebbe quindi giustificare una deroga alle norme generali del subappalto.

Pertanto, anche il regime di responsabilità solidale porta a difficoltà operative, posto che l'impresa ausiliaria assume il ruolo di subappaltatore - che come visto dovrebbe restare escluso dal rapporto tra stazione appaltante e appaltatore - ma è responsabile in solido con questo nei confronti dell'amministrazione e, dalla formulazione della norma, sembrerebbe esserlo per tutte le prestazioni oggetto del contratto.

Invero, posto che l'impresa ausiliaria esegue le prestazioni nei limiti dei requisiti prestati, indicati nel contratto di subappalto, la responsabilità

solidale dovrebbe essere limitata alle specifiche prestazioni dedotte in contratto. Infatti, occorre considerare anche il ruolo di tale impresa che assume la veste di subappaltatore “nei limiti dei requisiti prestati”.

1.2.2 Responsabile del procedimento

Il decreto legislativo n. 6/2007 (articolo 10, comma 5) intervenendo in materia di responsabile del procedimento (RUP) ha definito la questione relativa al conferimento di tale funzione a personale assunto a tempo determinato o comunque non appartenente ai ruoli dell'amministrazione interessata.

La disposizione coordina, inoltre, le disposizioni del Codice stesso con quelle del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali) che all'articolo 110 prevede la possibilità per gli enti locali di coprire i posti di responsabili di servizi o uffici di qualifica dirigenziale con personale assunto a tempo determinato. Sono, quindi, offerte all'ente interessato nuove possibilità per l'individuazione del RUP. Infatti, accertata la carenza (e non l'assenza) di dipendenti di ruolo con adeguata professionalità - carenza che può essere causata da eccessivi carichi di lavoro per i responsabili del procedimento già individuati - l'incarico di RUP può essere affidato ai dipendenti in servizio e ciò quindi - sia pure in via residuale - anche per il personale non di ruolo, come quello assunto a tempo determinato.

1.2.3 Pubblicità per gli appalti sotto soglia

Altra novità recata dal D.Lgs. n. 6/2007 è la modifica della disciplina relativa alla pubblicità per gli appalti sotto soglia (articolo 122).

Infatti, per effetto del predetto decreto correttivo, per gli appalti di valore compreso tra i 500 mila euro e la soglia comunitaria è ora obbligatoria la pubblicazione di avvisi e bandi anche su un quotidiano locale, oltre che su quello nazionale.

1.3. Modifiche recate da altre disposizioni

1.3.1 Offerte anomale

Oltre agli interventi normativi sopra illustrati, ulteriori modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 (articolo 86 e articolo 87) sono state apportate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*".

Le modifiche in questione comportano l'obbligo per le stazioni appaltanti di valutare, nell'esame dell'anomalia delle offerte, se il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato da apposite tabelle del Ministero del Lavoro.

Con le modifiche apportate all'articolo 87, inoltre, in materia di sicurezza:

- il rispetto delle norme su sicurezza e condizioni di lavoro non rientra più tra le giustificazioni aggiuntive che la stazione appaltante può richiedere all'impresa;
- sparisce la limitazione al solo settore forniture e servizi della disposizione per cui, nella valutazione dell'anomalia, la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture;
- si introduce un nuovo comma secondo cui, nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

1.3.2 Leasing

Sempre tra le novità della legge finanziaria per il 2007 sono rilevanti le disposizioni in materia di *leasing* contemplate nell'articolo 1, commi 907 e segg. ai sensi del quale "per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti